



Medaglia d'Oro al Merito Civile

COMUNE DI MASSA  
Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale

**ALLEGATO A)**

## **AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STATALI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI – ANNO 2025**

### **IL DIRIGENTE**

Visti:

- il Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, con modificazioni dalla legge 28/10/2013, n. 124, ed in particolare il comma 5 dell'art.6, che istituisce presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli;
- il Decreto Ministeriale 30 marzo 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante disposizioni in materia di “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni ,dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto “Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli - nuovi criteri di ripartizione risorse”;
- il Decreto Ministeriale 30 luglio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, avente ad oggetto “Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto tra le regioni e le province autonome della dotazione di 50 milioni di euro relativa all'anno 2021”;
- il Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 19698 del 4.11.2021 contenente il riparto del fondo nazionale inquilini morosi incolpevoli a favore dei comuni capoluogo ed ad alta tensione abitativa;

in attuazione della propria Determinazione dirigenziale n. 88 del 17/01/2025;

### **RENDE NOTO**

che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico e fino al 31 dicembre 2025, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per beneficiare dell'erogazione di contributi nazionali per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole.

## **Art. 1 – Requisiti di ammissione**

1. Per partecipare al presente Avviso il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, di un Paese dell'U.E., ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'U.E., possedere un regolare titolo di soggiorno;
- 2) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- 3) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
- 4) residenza nel Comune di Massa e nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- 5) possesso di un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
- 6) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili nella provincia di residenza, fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- 7) situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:
  - a) perdita del lavoro per licenziamento;
  - b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  - c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  - d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  - e) cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A, derivanti da cause di forze maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  - f) malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

## **Art. 2 - Soggetti richiedenti**

1. La domanda di partecipazione al presente Avviso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

2. Ai fini del presente Avviso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda di partecipazione. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. Il nucleo familiare del richiedente si intende inoltre costituito secondo quanto stabilito dal DPCM n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*.

### **Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti**

1. Il richiedente può ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”.

A tal fine si evidenzia che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del Codice Penale e delle vigenti leggi in materia, decadendo dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni e degli atti non veritieri, con obbligo di restituzione della somma percepita.

Ai sensi dell’art. 71 del DPR. 445/2000 l’Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000).

2. Sono comprovati mediante autodichiarazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà da rendersi, sottoscrivendo il modulo di domanda appositamente predisposto, i seguenti stati, fatti o situazioni soggettive o oggettive:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o cittadinanza di altro Stato con regolare permesso di soggiorno;
- residenza nell’alloggio oggetto dello sfratto da almeno un anno;
- non titolarità, da parte di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

### **Art. 4 – Documentazione da allegare alla domanda**

1. Alla domanda di partecipazione al presente Avviso dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- copia del contratto di locazione oggetto della procedura di sfratto per morosità;
- copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- certificazione ISE/ISEE in corso di validità e priva di omissioni/difformità oppure indicazione del codice del protocollo dell’attestazione ISEE;
- documenti comprovanti il possesso delle condizioni di incolpevolezza della morosità di cui all’art. 1, punto 7);
- copia dell’eventuale nuovo contratto di locazione registrato a canone concordato nel caso in cui il contributo sia finalizzato ad assicurare il passaggio “*da casa a casa*”;
- eventuale rinuncia espressa del locatore all’esecuzione del provvedimento di sfratto per morosità per tutta la durata del contratto, nel caso in cui il contributo sia destinato a sanare, anche parzialmente, la morosità incolpevole e il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due;
- eventuale dichiarazione espressa del locatore di differire lo sfratto per morosità nel caso in cui il contributo sia destinato a ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento.

## **Art. 5 – Istruttoria delle domande di partecipazione all’Avviso e criteri preferenziali per la concessione dei contributi**

1. L’U.O. Servizi per la casa e l’abitazione sociale procederà all’istruttoria delle domande, accertando la sussistenza delle condizioni, verificando il possesso dei requisiti e la presentazione della documentazione richiesta. Le domande pervenute, in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Avviso pubblico, verranno valutate mensilmente e, una volta determinata la cifra erogabile, il Comune provvederà a liquidare l’importo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al Protocollo generale e nei limiti delle risorse disponibili.

2. In caso di risorse finanziarie non sufficienti e in presenza di due o più domande acquisite dall’Amministrazione Comunale nello stesso mese, costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettantenne;
- minorenni;
- in possesso di invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.

## **Art. 6 – Erogazione del contributo**

1. Fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i contributi sono destinati:

- a) fino ad un massimo di euro 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
- b) fino ad un massimo di euro 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;
- c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
- d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, fino a 12, relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato nei limiti della capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

2. L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni di cui al presente articolo non può superare l’importo di euro 12.000,00.

3. I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto (art. 5 comma 2 del D.M. 30.3.2016).

4. Nel caso di recesso del conduttore e/o del locatore prima della scadenza del periodo coperto dal contributo, il locatore dovrà restituire al Comune di Massa la somma ricevuta e corrispondente alla differenza tra il contributo erogato dal Comune e l’importo corrispondente alle mensilità in cui il conduttore avrà occupato l’immobile.

5. I contributi concessi ai sensi del presente Avviso non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto (quota B) dell'Assegno di inclusione di cui al D.L. 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 03/06/2023 n. 85. Nel caso di beneficiario di assegno di inclusione sociale (ADI), il contributo spettante ai sensi del presente Avviso verrà decurtato dell'importo quota "B" del beneficio dell'Assegno riferito alla locazione.

### **Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione al presente Avviso pubblico devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune di Massa e distribuito presso l'U.O. Servizi per la casa e l'abitazione sociale o scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune all'indirizzo [www.comune.massa.ms.it](http://www.comune.massa.ms.it).

2. La domanda, debitamente sottoscritta e compilata in ogni sua parte, corredata della copia di un valido documento di identità del richiedente, a pena di nullità della stessa, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione di cui all'art. 4), e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al presente Avviso.

Le domande di partecipazione redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovranno essere presentate entro il **31/12/2025** mediante una delle seguenti alternative modalità:

- **inviare tramite PEC** alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Massa: **[comune.massa@postacert.toscana.it](mailto:comune.massa@postacert.toscana.it)**. Per le domande trasmesse via PEC farà fede la data di invio dell'e-mail certificata;

- **consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale** del Comune di Massa – Via Porta Fabbrica n. 1 - nei giorni e nelle modalità di apertura al pubblico;

- **spedite con raccomandata postale A.R.** indirizzata a: Comune di Massa, Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale - Via Porta Fabbrica n. 1 – 54100 Massa (MS). In questo caso, per il rispetto dei termini di presentazione della domanda, farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico.

Il Comune di Massa è sollevato da qualsiasi responsabilità in merito ad errori di invio, alla illeggibilità o all'incompletezza della documentazione inoltrata.

### **Art. 8 – Esclusione dal contributo**

1. Le domande non sottoscritte, non debitamente compilate e/o prive di un solo allegato richiesto di cui all'art. 4 determinerà l'esclusione dal beneficio.

2. L'esclusione è, altresì, disposta in tutte le ipotesi previste dal presente avviso ed in particolare per il superamento dei termini stabiliti per la presentazione della domanda di cui all'art. 7.

## **Art. 9 – Normativa in materia di protezione dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679), i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Massa. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018.

2. La sottoscrizione della domanda include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).

## **Art. 10 – Norma finale**

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia.

2. Il responsabile del procedimento è individuato nel funzionario dell'U.O. Servizi per la casa e l'abitazione sociale.

Massa data della sottoscrizione digitale

**Il Dirigente**  
**Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale**  
Dott. Stefano Tonelli

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale.